

Comune di Fagagna

Provincia di Udine

**BILANCIO CONSOLIDATO 2016
RELAZIONE E NOTA INTEGRATIVA**

PREMESSA: OBBLIGATORIETA' ED OBIETTIVI DEL CONSOLIDAMENTO

La redazione del Bilancio consolidato per gli enti locali consente di reperire informazioni utili a livello centrale (Organi di Governo, Parlamento, ecc) sull'effettiva consistenza della spesa pubblica, intesa in senso lato, ovvero posta in essere sia direttamente dagli enti pubblici (Comuni, Province e Regioni), che indirettamente da altri soggetti giuridici, quali gli organismi partecipati.

La finalità è quella di monitorare i flussi finanziari delle risorse pubbliche, al fine di programmare al meglio le politiche economiche globali, valutandone l'efficacia a posteriori, anche ai fini correttivi.

Tale livello informativo, inoltre, è di utilità anche per la pubblica amministrazione "capogruppo", per i medesimi scopi informativi, programmatori e correttivi.

Il processo programmatico-gestionale dell'Ente, che prende l'avvio con il Documento Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione e si conclude nel Rendiconto, trae dal Bilancio Consolidato un ulteriore fonte informativa preziosa per orientare la pianificazione e la programmazione del "Gruppo".

Il bilancio consolidato integra quindi le carenze informative e valutative dei bilanci degli enti, qualora le attività da questi svolte vengano realizzate anche attraverso enti strumentali e società, permettendo una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo.

Il tema del consolidamento dei conti pubblici è uno degli aspetti innovativi affrontato dal recente processo di riforma della pubblica amministrazione; in particolare questo argomento è stato affrontato dalla legge di riforma della contabilità pubblica (L.196/2009 e D. Lgs. 118/2011) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009).

Il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi prevede che: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unioni di comuni ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati".

Il D.L. 174 del 10/10/2012 ha introdotto l'articolo 147 - quater del TUEL, disponendo che "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica".

Per gli Enti Locali le modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società partecipate sono definite dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011).

Tale principio prevede in sintesi che gli enti redigano un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il principio contabile definisce le regole operative, tecniche e contabili che devono essere seguite per redigere il bilancio consolidato.

In particolare il bilancio consolidato deve consentire di sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio dell'ente, consentire una migliore pianificazione e programmazione del gruppo e ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica.

Al fine dello sviluppo del sistema informativo economico-patrimoniale l'Ente locale, in veste di capogruppo, ha l'onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato. Allegato obbligatorio al bilancio consolidato è la Relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa. La Relazione sulla Gestione prevede una sintesi dei dati con un commento complessivo sull'andamento del Gruppo.

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del bilancio consolidato del Comune di Fagagna secondo il dettato del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico consolidati integrano i tradizionali documenti contabili e non si sostituiscono ad essi: il primo mostra la situazione patrimoniale attiva e passiva del Gruppo; il secondo, invece, ne evidenzia l'andamento economico d'esercizio. Tali documenti vengono definiti nella loro struttura dal Comune di Fagagna.

Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione, che comprende la nota integrativa: la Relazione sulla gestione delinea la procedura di formazione dell'Area di Consolidamento, la scelta dei Metodi di consolidamento, i Principi contabili adottati, le Operazioni Infra-gruppo e fornisce una disamina tecnica sul contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

Il presente documento pertanto analizza i seguenti aspetti:

1. Area e metodo di consolidamento;
2. Operazioni preliminari al consolidamento;
3. Consolidamento
4. Nota integrativa

1. AREA E METODO DI CONSOLIDAMENTO

La prima attività richiesta per la redazione del bilancio consolidato consiste nel procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni dell'Ente, per esaminare e valutare correttamente i legami tra la singola società e la capogruppo, al fine di soddisfare le esigenze informative che la redazione del bilancio consolidato comporta, secondo i criteri e le regole contenuti nei principi contabili.

1.a LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI FAGAGNA

Il Comune di Fagagna partecipa direttamente al capitale delle seguenti società/organismi:

	DENOMINAZIONE	DATA DI COSTITUZIONE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE
1	CAFC SPA	01.01.2001	1,5271 %
2	CONSULTA D'AMBITO ATO CENTRALE FRIULI	18.10.2006	0,984456 %
3	COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI	16.04.1967	6,25 %

1.b INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

L'individuazione dell'area di consolidamento, vale a dire dell'insieme delle aziende costituenti il "gruppo comunale" oggetto del consolidamento dei conti, comporta un importante lavoro di analisi delle proprie partecipazioni.

Vengono esaminati gli atti che regolano la vita del soggetto ed i rapporti giuridico-finanziari fra lo stesso e l'Amministrazione Comunale; in base al tipo di controllo esercitato dalla capogruppo Comune di Fagagna sulle singole società ed organismi partecipati si determina l'area di consolidamento.

Le modalità di definizione degli organismi partecipati da far rientrare nell'area di consolidamento sono enunciate nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011).

Detto principio prevede la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contiene l'indicazione di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell'ente locale facenti parte del gruppo pubblico, l'altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte dell'area di consolidamento;

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Qui di seguito si evidenzia una breve tabella riassuntiva che riporta con chiarezza la normativa vigente in materia di organismi societari e utile alla definizione dell'area di consolidamento:

Ente strumentale: enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo	ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda
	ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda
	esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda
	ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione
	esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante
Società controllate: nei confronti delle quali l'Ente	ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria
	ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante

Società partecipate	società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione
---------------------	--

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2017, ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato; tale deliberazione ha valore per l'esercizio 2016.

Si fa presente che il D.M. 18 maggio 2017 ha modificato il principio contabile relativo al bilancio consolidato, specificando ed integrando le definizioni elative agli organismi partecipati e la metodologia di consolidamento: tali modifiche saranno applicabili dal 2018 con riferimento all'esercizio 2017.

Applicando i principi e la metodologia di cui sopra sono stati formati i seguenti elenchi:

- elenco A) GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

Società CAFC spa

Consorzio Comunità Collinare

Consulta d'Ambito ATO Centrale Friuli

- elenco B) GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO

Società CAFC spa

Consorzio Comunità Collinare

Nella nota integrativa sono inseriti i due elenchi, fornendo dettagli informativi aggiuntivi, come richiesto dalla normativa.

2. OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO

L'Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel Principio contabile n. 4 ed adottare lo schema predefinito dalla vigente normativa il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale.

Una corretta procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da consentire l'aggregazione degli stati patrimoniali e conti economici relativi agli enti inclusi nell'area di consolidamento, secondo voci omogenee (ossia di denominazione e

contenuto identici), destinate a confluire nelle voci corrispondenti del bilancio consolidato.

A tal fine l'Ente capogruppo impartisce, prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento, le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo.

Al ricevimento degli atti, delle informazioni e dei documenti necessari alla redazione del bilancio consolidato, segue una complessa attività di omogenizzazione dei dati: le verifiche preliminari riguardano le condizioni di uniformità temporale, formale e sostanziale.

In particolare, con riferimento all'uniformità temporale, si procede a verificare che i bilanci siano riferiti al medesimo esercizio e tutti coincidenti con l'anno solare.

Sotto tale aspetto le due società oggetto di consolidamento dispongono di bilanci coincidenti con l'anno solare.

L'uniformità formale si ottiene attraverso previa riclassificazione dei bilanci approvati dalle singole partecipate secondo lo schema del bilancio consolidato vigente (allegato 11 al D. Lgs. 118/2011).

Gli enti locali devono raccordare tra di loro classificazioni e strutture di bilancio diverse, che caratterizzano, da una parte, il sistema contabile delle amministrazioni locali e, dall'altra parte, il sistema contabile delle imprese.

Tutte le voci difformemente rappresentate vanno ricondotte agli schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011, anche in relazione al diverso dettaglio espositivo (in alcuni casi maggiore, in alcuni casi minore e quindi da rielaborare sulla base delle informazioni che gli organismi devono fornire alla capogruppo).

Sotto tale aspetto i due enti hanno trasmesso dati già riclassificati secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011.

L'uniformità sostanziale è garantita attraverso le scritture contabili di rettifica.

La redazione del bilancio consolidato si ottiene attraverso la registrazione di due tipi principali di scritture contabili: le elisioni e le rettifiche.

Le elisioni.

Considerato che le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo

Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria, le elisioni rappresentano scritture contabili finalizzate proprio a far sì che il bilancio consolidato includa soltanto le operazioni che componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Le scritture di elisione, pertanto, consentono di eliminare le operazioni e i saldi reciproci, che costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo e che, se non eliminate, determinerebbero un'alterazione dei saldi consolidati.

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

La scritture di elisione non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

Le scritture di elisione apportate sono le seguenti:

€ 51.132,00	Decremento	CE	Ricavo	A4c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	Comunità collinare
€ 51.132,00	Decremento	CE	Costo	B10	Prestazioni di servizi	Comune di Fagagna
€ 15.520,00	Decremento	CE	Ricavo	A8	Altri ricavi e proventi diversi	Comunità collinare
€ 15.520,00	Decremento	CE	Costo	B10	Prestazioni di servizi	Comune di Fagagna
€ 30.551,00	Decremento	CE	Costo	B13	Personale	Comunità collinare
€ 30.551,00	Decremento	CE	Ricavo	A3a	Proventi da trasferimenti correnti	Comune di Fagagna
€ 8.797,00	Decremento	SP	Passivo	D4b	Debiti per trasferimenti e contributi - Altre amministrazioni pubbliche	Comunità collinare
€ 8.797,00	Decremento	SP	Attivo	CI2a	Crediti per trasferimenti e contributi - verso amministrazioni pubbliche	Comune di Fagagna
€ 45.078,00	Decremento	SP	Attivo	CI3	Crediti verso clienti ed utenti	Comunità collinare
€ 29.858,00	Decremento	SP	Passivo	D2	Debiti verso fornitori	Comune di Fagagna (per servizi)
€ 15.220,00	Decremento	sp	Passivo	D4b	Debiti per trasferimenti e contributi - Altre amministrazioni pubbliche	Comune di Fagagna (per quota associativa)
€ 11.139,00	Decremento	CE	Ricavo	A4c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	CAFC
€ 11.139,00	Decremento	CE	Costo	B10	Prestazioni di servizi	Comune di Fagagna
€ 1.908,00	Decremento	CE	Ricavo	A8	Altri ricavi e proventi diversi	CAFC
€ 1.908,00	Decremento	CE	Costo	B10	Prestazioni di servizi	Comune di Fagagna
€ 44.482,00	Decremento	CE	Costo	B18	Oneri diversi di gestione	CAFC
€ 44.482,00	Decremento	CE	Ricavo	A4c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	Comune di Fagagna
€ 1.013,00	Decremento	SP	Attivo	CI3	Crediti verso clienti ed utenti	CAFC
€ 1.013,00	Decremento	SP	Passivo	D2	Debiti verso fornitori	Comune di Fagagna

€ 114.700,00	Decremento	SP	Passivo	D5d	Altri debiti - altri	CAFC
€ 114.700,00	Decremento	SP	Attivo	CII3	Crediti verso clienti ed utenti	Comune di Fagagna

Le rettifiche.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche.

E' accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difforni sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Le scritture di rettifica apportate sono le seguenti:

Allineamento debiti/crediti società partecipate

Importo	Incremento/decremento	CE/SP		Punto	Descrizione	Motivazione
€ 171,00	Incremento	CE	Costo	E25b	Sopravvenienze passive o insussistenze dell'attivo	Comunità collinare - Mancata rilevazione da parte loro debito nei nostri confronti per oneri riflessi produttività dipendente in comando
€ 171,00	Incremento	SP	Passivo	D4b	Debiti per trasferimenti e contributi - Altre amministrazioni pubbliche	
€ 207,00	Incremento	CE	Ricavo	E24c	Sopravvenienze attive o insussistenze del passivo	CAFC - Rilevazione di un costo e di un debito nei nostri confronti superiore a quello effettivamente dovuto
€ 207,00	Decremento	SP	Passivo	D5d	Altri debiti - altri	
€ 8.026,24	Incremento	SP	Attivo	CII2a	Crediti per trasferimenti e contributi - verso amministrazioni pubbliche	Credito per servizio cultura non rilevato nella contabilità del Comune di Fagagna di cui Euro 4.436,12 quota cultura 2012 ed Euro 3.590,12 quota cultura 2016
€ 3.590,12	Decremento	CE	Costo	B12a	Trasferimenti correnti	Per quota cultura 2016
€ 4.436,12	Incremento	CE	Ricavo	E24c	Sopravvenienze attive e insussistenze dell'attivo	Per quota cultura 2012

Eliminazione partecipazione detenuta dal Comune con il patrimonio netto delle partecipate						
€ 108.763,41	Decremento	CE	Ricavo	D23	Rivalutazioni	Eliminazione componente positivo derivante dall'utile del CAFC
€ 326.738,52	Decremento	SP	Attivo	BIV1b	Partecipazione in - imprese partecipate	Comunità Collinare
€ 1.257.379,04	Decremento	SP	Attivo	BIV1c	Partecipazione in - altri soggetti	CAFC
€ 620.189,13	Decremento	SP	Passivo	AI	Fondo di dotazione	CAFC (1,527 % del patrimonio netto della partecipata)
€ 455.140,17	Decremento	SP	Passivo	Alla	Riserve - da risultato economico di esercizi precedenti	
€ 103.603,36	Decremento	SP	Passivo	Allb	Riserve - da capitale	
€ 516,44	Decremento	SP	Passivo	AI	Fondo di dotazione	Comunità Collinare (6,25 % del patrimonio netto della partecipata)
€ 301.168,63	Decremento	SP	Passivo	Alla	Riserve - da risultato economico di esercizi precedenti	

3. CONSOLIDAMENTO

I bilanci dell'ente e dei componenti del gruppo amministrazione pubblica sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo due possibili modalità:

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale);

- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l'ente eserciti un ruolo di controllo e/o di capogruppo.

Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui il Comune detiene una quota di partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo.

Si indicano, nella tabella sottostante, i metodi di consolidamento applicati per ogni organismo compreso nel gruppo di consolidamento:

Ente consolidato	Metodo utilizzato	% consolidamento
CAFC spa	Proporzionale	1,527
Consorzio Comunità Collinare	Proporzionale	6,25

Compiute pertanto tutte le operazioni di elisione e rettifica, i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato

patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri).

4. LA NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa ha lo scopo di integrare i dati contabili fornendo una serie di informazioni su diversi aspetti, anche con riferimento all'andamento storico dei risultati economici patrimoniali.

Di seguito vengono pertanto analizzati gli aspetti richiesti dalla normativa.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI.

Per quanto riguarda l'uniformità sostanziale, si ritiene più idoneo conservare i criteri adottati dagli organismi in quanto tali dati rappresentano in modo più veritiero e corretto la situazione degli stessi, anche in ragione sia della quota di partecipazione che dei valori da consolidare.

Per i criteri di valutazione delle singole società partecipate si fa rinvio alle note integrative allegate ai rispettivi rendiconti/bilanci.

Analisi Economica

Al fine di comprendere l'efficacia e l'economicità dell'agire pubblico, può farsi riferimento al risultato dell'esercizio, quale valore esprime la capacità dell'ente pubblico, inteso in senso ampio, ovvero comprendente appunto gli enti consolidati, di stare sul mercato offrendo servizi alla collettività in modo sostenibile nel lungo periodo.

Il risultato dell'esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva dell'ente in tre aree distinte: risultato della gestione "caratteristica", risultato della gestione finanziaria, risultato della gestione straordinaria.

Il risultato della gestione ovvero la differenza fra componenti positivi e negativi della gestione, pari a complessivi € 383.362,92 è determinato per differenza tra le risorse acquisite da un lato, e gli oneri ed i costi sostenuti per il funzionamento per l'erogazione dei servizi, dall'altro.

Il risultato della gestione finanziaria si compone dai proventi ed oneri finanziari, i proventi sono per la remunerazione dei debiti contratti a finanziamento degli investimenti dell'ente, inoltre, vi affluiscono i dividendi distribuiti dalle società partecipate e gli interessi attivi. Il risultato della gestione finanziaria ammonta a meno Euro 140.023,19.

Il risultato della gestione straordinaria, determinato dai componenti di reddito non riconducibili alle voci precedenti o perché estranei alla gestione caratteristica dell'ente (quali le plusvalenze da dismissioni di beni).

Proventi e oneri straordinari

Sono indicate tra i proventi:

- le sopravvenienze e insussistenze del passivo, dovute alla cancellazione di debiti insussistenti già contabilizzati nel conto del patrimonio dell'esercizio precedente, cioè i minori residui rilevabili dal bilancio finanziario
- le plusvalenze patrimoniali, determinate dalla differenza positiva tra il valore di alienazione dei beni patrimoniali e il rispettivo valore contabile (costo storico al netto delle quote di ammortamento già calcolate).

Sono indicati tra gli oneri:

- le insussistenze dell'attivo rappresentate dalla cancellazione di crediti già iscritti nel conto del patrimonio e riconosciuti insussistenti in sede di riaccertamento dei residui
- le minusvalenze patrimoniali
- i trasferimenti in conto capitale contabilizzati al titolo III della spesa che in realtà generano un costo.

Si riporta di seguito la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", per le poste di ammontare significativo.

Proventi straordinari

Descrizione	Importo	Ente di provenienza
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	127.686,70	Comunità Collinare e Comune di Fagagna

Oneri straordinari

Descrizione	Importo	Ente di provenienza
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	43.624,00	Comune di Fagagna

Il risultato dell'esercizio è pari ad € 297.114,48, al netto delle imposte.

Analisi patrimoniale

ATTIVITÀ

Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale rilevata dalla contabilità economica e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni avvenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione; il risultato patrimoniale dell'Ente viene contabilmente rappresentato come differenziale, determinando la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

LE ATTIVITÀ sono esposte in ordine decrescente di liquidità, in relazione all'arco temporale necessario affinché ciascuna forma di impiego si trasformi, senza perdite, in risorse monetarie:

- l'attivo immobilizzato, costituito dai beni immobili (fabbricati, terreni, ecc...) e mobili di proprietà dell'ente, nonché dalle partecipazioni e dai crediti a medio-lungo termine; rappresenta la parte di capitale impiegato per un arco temporale di medio-lungo periodo;

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi quali:

- I) Immobilizzazioni immateriali
- II) Immobilizzazioni materiali
- III) Immobilizzazioni finanziarie.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite principalmente delle concessioni, licenze e marchi e diritti simili; in tale voce vi sono i costi sostenuti per l'acquisto di licenze d'uso dei software.

Le società partecipate hanno indicato in queste voci anche le migliorie apportate su beni di terzi ed i costi di impianto e di ampliamento.

Si rimanda l'analisi delle singole voci nelle note integrative dei bilanci oggetto di consolidamento.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali accolgono l'insieme dei beni tangibili, sia mobili sia immobili, a disposizione del gruppo comunale e passibili d'utilizzo pluriennale.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Trattasi di partecipazioni e conferimenti di capitali.

A seguito delle operazioni di consolidamento, il valore rappresentato è al netto di quello relativo all'elisione della voce di partecipazione nelle diverse società.

L'importo residuo di partecipazione si riferisce, pertanto, alla partecipazione in altri organismi partecipati non facenti parte dell'area di consolidamento.

RIMANENZE

La voce Rimanenze è costituita dall'insieme di beni mobili quali prodotti in magazzino destinati al consumo, materie prime, semilavorati ecc., risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di fine esercizio.

CREDITI

La voce Crediti accoglie i crediti di natura commerciale o d'altra natura non costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Per effetto delle operazioni di consolidamento sono stati elisi i valori di credito/debito del Comune di Fagagna con gli altri componenti del Gruppo Amministrazione pubblica ed i valori di credito/debito esistenti tra le singole società. Pertanto la tabella sottostante riporta solo i movimenti nei confronti di soggetti non appartenenti al gruppo consolidato.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Misurano il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si presentano direttamente sotto forma di liquidità o trasformabili in moneta di conto in brevissimo tempo, quali i depositi bancari.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424 - bis, comma 6, codice civile. I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma

che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata).

I Risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

PASSIVITÀ

IL PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto ha scadenza illimitata ed è costituito dalle risorse proprie dell'ente (netto patrimoniale), dalle riserve (da risultato economico di esercizi precedenti, da capitale, da permessi di costruire per la parte destinata al finanziamento degli investimenti, e dal risultato economico dell'esercizio): misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le attività e le passività patrimoniali.

Il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, alla data di chiusura del bilancio, è articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

FONDI RISCHI ED ONERI

Per il Comune di Fagagna i fondi accantonati si riferiscono principalmente a passività potenziali vincolate nell'avanzo di amministrazione 2016, oltre al fondo crediti dubbia esigibilità che però viene direttamente detratto dai crediti.

DEBITI

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare una determinata somma a scadenze prestabilite.

Nella tabella si riportano i debiti del gruppo: anche in questo caso, come per i crediti, l'operazione di elisione nella fase di consolidamento ha comportato il fatto che nel bilancio consolidato siano rappresentati solo i debiti che il gruppo ha nei confronti di soggetti esterni al gruppo stesso.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Per la definizione di queste poste vedasi l'analisi dei ratei e risconti attivi.

Per il Comune le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono stati ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento.

CONTI D'ORDINE

I conti d'ordine costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale e finanziaria esposta dallo stato patrimoniale ma non rientrano tra le attività e passività.

Tra tali voci trovano collocazione per il Comune gli Impegni su esercizi futuri, corrispondenti agli impegni finanziari già assunti sui bilanci successivi al 2016, le altre voci sono invece evidenziate nelle note integrative delle società consolidate.

ALTRE INFORMAZIONI

Compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci

Si elencano di seguito, cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento.

Per gli amministratori del Comune di Fagagna non vi sono compensi erogati per tali funzioni.

Informazioni sugli organismi partecipati

- elenco A) GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Denominazione Ente	CAFC SPA	Consorzio Comunità Collinare	CATO Friuli Centrale	
Sede	Udine	Colloredo di M.A.	Udine	

Capitale Sociale	40.614.874	8.263	100.000	
Capogruppo intermedia	SI/NO	SI/NO	SI/NO	
Quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo	1,5271%	6.25%	0,98%	
ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1				
ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo			Percentuale inferiore all' 1%	

- elenco B) GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO

Denominazione Ente	CAFC SPA	Consorzio Comunità Collinare	
% utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi delle entrate esternalizzate	1,527 %	6,25 %	
spese di personale (da CE)	11.097.460	766.931	
perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni	0	0	

CONCLUSIONI

Come dimostrato nelle sezioni precedenti, l'operazione di consolidamento ha portato ai seguenti risultati finali economici patrimoniali:

utile di esercizio 2016: € 189.716,83

patrimonio netto al 31/12/2016: € 19.800.465,05